

Allegato alla deliberazione n.1 8 6
del1 4 MAR 2018..... composto da
n. pagine.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Valtellina e Alto Lario

ASST Valtellina
e Alto Lario
REGISTRO UFFICIALE ASST VAL
Prot.0005440 - 01/02/2018 - INGRESSO
01.01.03. Protocolli di Intesa, convenzioni con
enti pubblici e privati, no profit



Al Direttore U.O.C. Legale Giuridico e Affari Generali

OGGETTO: Parere per l'approvazione convenzione per prestazioni di consulenza specialistica

In relazione alla stipula della convenzione con la **società FIN MEDICAL SRL** per prestazioni di consulenza specialistica il sottoscritto *Direttore di Dipartimento*, sentito il *Direttore U.O.C. Chirurgia Vascolare di Sondalo Dott. Gian Luca Canu*,

DICHIARA

che la stipula della convenzione soddisfa i sotto indicati elementi:

- mantenimento del livello di competitività delle UU.OO.CC. coinvolte (l'ASST Valtellina e Alto Lario può infatti attivare convenzioni unicamente per prestazioni riferite a Dipartimenti che abbiano assicurato, per l'anno precedente, i volumi economici di attività previsti nel budget, fatta salva la possibilità di diversa valutazione adeguatamente motivata da parte della Direzione Sanitaria Aziendale);
- assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi delle attività istituzionali dell'Azienda;
- che l'attività è effettuata al di fuori del normale orario di servizio; lo svolgimento dell'attività istituzionale avrà la priorità sull'attività in convenzione.

attesta che la sottoscrizione della convenzione:

- è compatibile con il rispetto della normativa contenuta nella L. 30 ottobre 2014, n. 161, in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro della Dirigenza Medica del SSN.
- non pregiudica e non interferisce con le attività istituzionali ed integrative poste in essere dall'Azienda, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni ambulatoriali istituzionali entro i termini stabiliti sia dalla DGR 1175 del 24/05/2011 che dalle direttive aziendali;

Il Direttore *U.O.C. Chirurgia Vascolare di Sondalo Dott. Gian Luca Canu*, data la natura temporanea della collaborazione, che comunque non assume in alcun modo natura di prestazione prevalente in via continuativa da parte dei dirigenti medici, propone che l'attività convenzionale venga svolta alle condizioni pattuite.

Il Direttore U.O.C.

A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
U.O.C. Chirurgia Vascolare
Dott. Gian Luca CANU
C.F.: CNA GLC 72T17 I452F
Tel. 0342 808.111

A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
Dott. Claudio BONIZZONI
C.F.: BNZ CLD 55A15 F205X

Il Direttore Sanitario

A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
DIRETTORE SANITARIO
Dott. Guido BROIGH

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario

Via Stelvio, 25 – 23100 Sondrio – Tel: 0342521111 – fax. 0342521024 – Cod. fisc. e P.IVA 00988090148

**CONVENZIONE
PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE**

(art. 15-quinquies D.Lgs 502/92 e s.m.i.)

Tra

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario (di seguito per brevità denominata Azienda), con sede in Sondrio via Stelvio n. 25, codice fiscale/partita IVA 00988090148, rappresentata dal Direttore Amministrativo Carlo Maria Iacomino, in esecuzione della deliberazione n. 228 del 28 aprile 2016

e

il Poliambulatorio Specialistico Fin Medical S.r.l. (di seguito denominato Struttura Sanitaria), codice fiscale/partita IVA 02213470160, con sede legale a Vertova (BG) in Via Cereti n.15 e sede operativa a Vertova (BG) in P.zza V.Veneto n.30, nella persona del legale rappresentante, Dott. Sergio Francesco

premesse

- che la Struttura in parola ha richiesto la stipula di una apposita convenzione per l'erogazione di prestazioni di consulenza specialistica quale Chirurgia Vascolare da parte di questa ASST;
- l'art. 15-quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., comma 2 punto c) che relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede *"...la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture"*;
- L'art. 58 del CCNL 08\06\2000 area della Dirigenza medica e veterinaria e succ. modifiche o integrazioni, che rimanda ad apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, la disciplina dell'attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, l'accesso ed i limiti orari, il compenso e la motivazione;

preso atto

del parere pervenuto dal Direttore U.O.C. interessato, dal relativo Direttore di Dipartimento e dal Direttore Sanitario, prot.n. 5440 del 01/02/2018 circa l'approvazione della convenzione sopra individuata per le prestazioni di consulenza specialistica;

si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1

L' Azienda assicura, secondo le modalità indicate nei successivi articoli, le prestazioni di consulenza specialistica in Chirurgia Vascolare per il tramite dei Dirigenti Medici in servizio presso le rispettive

Unità Operative, fuori dell'impegno di servizio;

art. 2

La consulenza in argomento verrà erogata di norma mediante n. 4 accessi al mese della durata di circa quattro ore per ogni accesso, compatibilmente con le esigenze di servizio e senza che sia ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale della Unità Operativa di appartenenza.

art. 3

Per l'attività in argomento, espletata al di fuori del normale orario di servizio, il Poliambulatorio Specialistico Fin Medical S.r.l. corrisponderà all' Azienda un **compenso orario pari ad Euro 300,00**. Al termine di ogni mese il Direttore U.O.C. Chirurgia Vascolare rilascerà idonea attestazione di esecuzione dell'attività con indicazione del diario dell'attività stessa.

art. 4

La fatturazione delle prestazioni verrà effettuata mensilmente da parte dell' Azienda sulla base della presentazione di specifica rendicontazione da parte della Struttura Sanitaria;

La Struttura Sanitaria si impegna al pagamento delle fatture entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario provvederà ad attribuire i predetti compensi ai sanitari interessati, nella misura prevista dagli accordi aziendali in materia, entro il mese successivo all'introito.

art. 5

La presente convenzione ha validità decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto **sino al 31 dicembre 2018**.

Si conviene di regolare a norma del presente accordo anche pregressi e reciproci rapporti eventualmente intercorsi a far data dal 01 gennaio 2017.

Ciascuna delle parti potrà recedere in qualunque momento dalla convenzione con preavviso di trenta giorni notificato a mezzo raccomandata A/R o mezzo posta elettronica certificata.

Il presente accordo si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali con esso incompatibili. L'Azienda si riserva inoltre la revoca qualora l'imminente adeguamento alle recenti normative del vigente *"Atto aziendale per la disciplina dell'attività libero professionale"* possa prevedere indicazioni specifiche per l'attività dei Dirigenti Medici in regime esclusivo con l'Azienda.

art. 6

L'Azienda garantisce idonea copertura assicurativa per la R.C. verso terzi derivante dall'attività di consulenza specialistica svolta dai propri dipendenti in regime di libera professione. Nessuna responsabilità sarà attribuita all'Azienda stessa o al medico per l'utilizzo di attrezzature e strumentistica di proprietà della Struttura Sanitaria. La Struttura inoltre garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del DLgs. 81/08 e s.m.i., fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario.

art. 7

Nell'esecuzione del presente atto, ogni singola parte potrà prendere conoscenza di dati "sensibili" gestiti e custoditi dalla controparte quale titolare degli stessi, pertanto la parte che riceve i suddetti dati si impegna a gestirli e custodirli in ottemperanza al D.Lgs 196/03 e s.m.i. e ad adottare le misure minime di sicurezza previste. La sottoscrizione della presente convenzione comporta l'assunzione della nomina di responsabile al trattamento dei dati.

art. 8

Con l'adozione del proprio Codice Comportamentale integrato con il Codice Etico riformulato la cui versione è disponibile e scaricabile dal sito aziendale www.asst-val.it, l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario si impegna ad operare in piena conformità ai principi in esso contenuti e a dotarsi degli strumenti opportuni affinché questo sia pienamente applicato da parte dei propri dipendenti.

art. 9

La presente convenzione:

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, punto n. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta ad imposta di bollo fin dall'origine, a carico del **Poliambulatorio Specialistico Fin Medical S.r.l.**, ai sensi dell' art. 2, parte I, allegato A, del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo che la presente convenzione venga perfezionata per corrispondenza ex art. 24, parte II del predetto decreto.

Le eventuali spese derivanti dalla registrazione della presente convenzione si convengono a carico della parte che vi avrà dato causa.

art.10

In caso di controversia derivante dal presente atto, le parti eleggono la competenza Giudiziaria esclusiva del Foro di Sondrio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sondrio,

**AZIENDA SOCIO SANITARIA DELLA
VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO**

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Carlo Maria Iacomino)

**Poliambulatorio Specialistico
FIN MEDICAL S.R.L.**

Il legale rappresentante
(Dott. Sergio Francesco)